Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 7 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 — » semestrale . . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l' Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424.
Provvedimenti in materia di imposte dirette . Pag. 1165

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425.
Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . Pag. 1168

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 426.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paternò » presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma . . . . Pag. 1170

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chimichi Benedetto di Eugenio . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura (Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti) . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.
Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945. Pag. 1170

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1171

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1171

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1171

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424.

Provvedimenti in materia di imposte dirette

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, concernente modificazioni alla costituzione delle Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni a favore degli agenti della riscossione.

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 290 per cento, per le esattorie aventi nel 1945 un carico oltre i 5 milioni, ed al 310 per cento per quelle con carico fino a 5 milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione prevista sia determinata in base a rendiconto, entro il limite rispettivamente del 390 e del 410 per cento.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che eccezionalmente tale limite venga superato qualora concorrano giustificati motivi, quali il basso limite dei carichi individuali di ruolo, le particolari situazioni ambientali, l'onerosità del contratto esattoriale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori che nel 1945 abbiano avuto carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione possa essere concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 e dal 1° comma dell'art. 2, è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente.

L'integrazione a norma del 2° comma dell'art. 2 e dell'art. 3 è concessa dal Ministro per le finanze.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1946 alle Intendenze di finanza, allegando un prospetto dal quale risulti:

a) il carico del 1943 soggetto ad aggio e l'aggio relativo;

b) le riscossioni effettuate nel 1945 ed il relativo aggio contrattuale conseguito;

c) l'ammontare dell'addizionale riscossa nel 1945, ai sensi del successivo art. 6 e di ogni eventuale altra addizionale a qualsiasi titolo riscossa nell'anno.

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dovrà essere allegato alla domanda anche un particolareggiato ed esauriente conto economico, nel quale saranno portati in attivo tutti gli introiti realizzati nell'anno 1945 per aggio, indennità di mora, compensi per atti esecutivi o per qualunque altro titolo.

Sarà tenuto conto in passivo delle spese e perdite inerenti all'andamento ed ai rischi della gestione annuale. La spesa per i miglioramenti economici al personale dal 1° gennaio 1945 sarà ammessa in misura non eccedente gli adeguamenti concessi dallo Stato ai propri dipendenti, in rapporto alle sedi e salvo le opportune limitazioni per le gestioni delle sedi minori.

Nel caso segnalato dal 2° comma dell'art. 2 dovranno essere forniti anche gli elementi necessari per comprovare l'esistenza delle condizioni particolari, nel citato comma indicate.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri di cui agli articoli precedenti, è istituita un'addizionale pari al doppio della misura dell'aggio contrattuale per le esattorie con carico attuale superiore ai 3 milioni, ed al triplo per quelle con carico sino a 3 milioni, con arrotondamento a lire intere e che può, in ogni caso, superare il limite massimo del 10 per cento.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette delle riscossioni su cui compete l'aggio, con effetto dal giugno 1945.

Art. 6.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere provvisoriamente, a titolo di acconto sull'integrazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, la addizionale prevista dall'art. 5, che riscuoteranno sino al 31 dicembre 1945.

Tali acconti saranno detratti dalle somme spettanti agli esattori ai sensi dell'art. 4, e l'eventuale eccedenza dovrà essere versata alla tesoreria provinciale contemporaneamente alla presentazione della domanda, prescritta dal 3° comma dell'art. 4, dalla quale l'eccedenza stessa risulti, o entro i 15 giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione del compenso di cui all'art. 4, con imputazione ad apposito capitolo di entrata. In caso di ritardo sarà applicata una indennità di mora nella misura del 6 per cento e l'amministrazione potrà procedere sulla cauzione per il recupero del credito.

Nel caso che l'esattore ometta di presentare la domanda di compenso regolata dall'art. 4, è tenuto a versare in tesoreria, non oltre il 15 aprile 1946, l'intero ammontare delle addizionali riscosse, oltre l'indennità di mora e salva l'azione prevista dal comma precedente.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1945, il compenso per i maggiori oneri di gestione, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 4.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1946.

Art. 8.

A decorrere dal 1946 il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare con proprio decreto la misura delle integrazioni e della addizionale previste negli articoli precedenti oppure ad abolirle anche limitatamente a singole esattorie.

Art. 9.

Nella reimposizione da eseguire in base alla disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, sarà tenuto conto anche delle somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto e per provvedere ad eventuali interventi straordinari ed eccezionali a favore di aziende esattoriali. Tali casi di intervento e le modalità relative, saranno determinati con facoltà discrezionali, dal Ministro per le finanze.

Art. 10.

Le norme dei precedenti articoli e quelle contemplate dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, non sono applicabili nei territori liberati dopo il febbraio 1945.

TITOLO II.

Albi Nazionali degli Esattori e Collettori.

Art. 11.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le facoltà conferite al Ministro per le finanze dal 4° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono estese alla emanazione di norme per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette, che consentano di poter concorrere con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge citata e di potèr conseguire l'idoneità oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esame.

Il 2° e 3° comma dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1941, n. 141, sono abrogati.

Art. 12.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per le finanze, in deroga al disposto dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può consentire:

a) che l'erede o il prescelto degli eredi dell'esattore continui la gestione dell'esattoria fino alla fine del decennio, anche se non sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli esattori, qualora sia iscritto all'albo dei collettori;

b) la prosecuzione della gestione sino alla fine del decennio, da parte della vedova che non abbia o non possa conseguire l'iscrizione all'albo degli esattori e collettori, quando l'esattore abbia lasciato figli minori o incapaci e qualora risulti che la gestione dell'esattoria sia cespite prevalente di sussistenza per la famiglia;

c) che l'erede od il prescelto continui provvisoriamente la gestione qualora sia in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione alle funzioni di esattore, ed a condizione che al primo esame consegua l'idoneità salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo articolo 14.

Art. 13.

Qualora prima della pubblicazione del bando di esame di idoneità alle funzioni di esattore o collettore che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto, si renda necessario provvedere a cessione di esattoria, la cessione potrà essere approvata con riserva, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione alle funzoni di esattore, e consegua l'idoneità nel predetto esame e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 14.

Gli eredi che senza avere il requisito per l'inscrizione all'albo siano stati autorizzati a continuare la gestione oltre l'anno di morte dell'esattore ed il successivo, ed i cessionari che siano subentrati nella gestione di esattorie senza essere in possesso del requisito prescritto dell'iscrizione all'albo degli esattori o dei collettori, qualunque sia l'autorità dalla quale i provvedimenti, siano stati disposti, dovranno presentarsi al primo esame di abilitazione che sarà bandito dopo la pubblicazione del presente decreto e conseguire l'idoneità.

In caso di mancata presentazione o di mancata abilitazione, la concessione avuta resterà senz'altro priva di effetto e la esattoria sarà considerata vacante e collocata ai sensi di legge.

TITOLO III.

Quote incsigibili.

Art. 15.

Per il primo triennio di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 325, la commissione di appello istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può essere presieduta da un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°.

Art. 16.

La liquidazione a stralcio delle quote inesigibili prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, è estesa, per gli esattori, ai ruoli pubblicati nel 1943 ed a quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno 1946.

La liquidazione a stralcio può essere chiesta anche per le domande già presentate relative agli esercizi precedenti la cui documentazione sia andata distrutta per eventi bellici o altre cause di carattere straordinario.

Per potersi avvalere delle disposizioni dei precedenti comma, per le quote inesigibili iscritte nei ruoli dell'anno 1943 e anteriori, gli esattori dovranno presentare domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza.

Per i ruoli successivi, la richiesta di liquidazione a stralcio dovrà essere avanzata entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

Per l'esame e la decisione delle domande si applicano i criteri e le norme di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, restando però esclusa la facoltà di poter chiedere dopo la decisione dell'Intendente di finanza, che la liquidazione delle domande possa essere fatta nei modi normali.

Art. 17.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, relative alle quote di qualsiasi tributo iscritte nei ruoli degli anni dal 1942 al 1945 e per le domande di liquidazione a stralcio di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, per le esattorie che si siano trovate nella comprovata impossibilità di osservarli per effetto di eventi bellici o di altre cause di carattere straordinario.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'amministrazione italiana, salvo il disposto dell'art. 10, entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo per ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425.

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, che istituisce un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, che istituisce un Alto Commissariato per i reduci;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, che sopprime il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sull'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica ha il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale:

a) dei partigiani;

b) dei reduci di guerra;

c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie;

d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra;

e) dei rimpatriati dall'estero.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul soccorso dovuto ai congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra ed ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, la cui erogazione rimane di competenza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede alla assistenza sia direttamente, con propri uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato e di Enti pubblici, nonchè di associazioni, fondazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

I poteri spettanti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli statuti all'Amministrazione dello Stato nei confronti di Enti, fondazioni, associazioni e comitati, per quanto si riferisce all'assistenza delle categorie di cui all'articolo precedente, sono esercitati dal Ministero dell'assistenza post-bellica, salvo il concerto con quello del tesoro ove sia prescritto dagli ordinamenti in vigore.

L'attuazione del primo comma del presente articolo sarà fatta di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica fa parte del comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. Per l'attuazione delle deliberazioni del comitato stesso provvede il Ministro per l'assistenza post-bellica, che ha la rappresentanza legale del fondo di solidarietà nazionale.

Il decreto indicato nell'ultimo comma del citato articolo 2 sarà emanato dal Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Il presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri attribuitigli dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 15 marzo 1945, n. 79 e 14 aprile 1945, n. 147, d'intesa con i Ministri per l'assistenza post-bellica e per il tesoro.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'assistenza post-bellica è istituito un comitato consultivo, presieduto dal Ministro o per sua delega da un vice presidente, e composto dei rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dei rappresentanti dei maggiori Enti e associazioni assistenziali.

La composizione e le attribuzioni del comitato predetto saranno determinate con successivo decreto del Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Gli uffici del Ministero dell'assistenza post-bellica sono costituiti nel modo seguente:

1) Servizio degli affari generali e del personale;
2) Servizio dell'assistenza ai partigiani;
3) Servizio dell'assistenza ai reduci di guerra;
4) Servizio dell'assistenza ai prigionieri di guerra;
5) Servizio dell'assistenza ai civili vittime della guerra;
6) Ufficio di assistenza per le pensioni di guerra;
7) Un ispettorato generale alle dipendenze del Ministro;
8) Un ufficio studi, statistica e stampa e un ufficio legislativo alle dipendenze del gabinetto del Ministro.

Tale ordinamento potà essere modificato con successivo decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Ai servizi del Ministero dell'assistenza post-bellica si provvede con personale di altre Amministrazioni dello Stato e con personale di Enti pubblici da distaccarsi, quale comandato, presso il Ministero predetto e con personale non di ruolo da assumersi a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Al personale non di ruolo, assunto per elevate funzioni di carattere direttivo od ispettivo, può essere assegnato il trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo A della gerarchia statale dal grado quinto al grado ottavo.

Il numero del personale comandato e di quello non di ruolo sarà determinato con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità è stabilito il numero ed il grado dei funzionari non di ruolo da assumersi a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Per le aperture di credito il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite della somma. Tali aperture di credito sono soggette a rendiconto per essere continuate, salvo casi eccezionali decisi dal Ministro.

Al Ministero dell'assistenza post-bellica si applicano le norme per la gestione patrimoniale finanziaria dello Stato in periodo di guerra, approvate con R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 836, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a stipulare apposita convenzione con un Istituto di credito di diritto pubblico per il servizio di cassa.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'assistenza post-bellica è istituita una ragioneria centrale.

Art. 9.

L'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, l'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra e l'Alto Commissariato per i reduci sono soppressi. Le relative attribuzioni, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, passano al Ministero dell'assistenza post-bellica, al quale sono trasferite tutte le attività esistenti presso gli Alti Commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

L'ufficio collegamento M. G. e l'ufficio assistenza, già dipendenti dal Ministero dell'Italia occupata, passano alle dipendenze del Ministero dell'assistenza post-bellica, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica e di quello per il tesoro.

Art. 11.

Per i fini di cui al presente decreto il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a valersi delle somme rimaste disponibili presso gli uffici soppressi o trasferiti al Ministero stesso, a norma del presente decreto, sui fondi somministrati agli uffici medesimi sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese dei rispettivi Ministeri per l'esercizio 1944-45. Ciò fino a quando non sarà approvato lo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1945-46 del Ministero dell'Assistenza post-bellica.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Lussu — De Gasperi — Scoccimarro — Ricci — Jacini — De Courten — Cevolotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 85. — Frisca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 426.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paternò » presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma.

N. 426. R. decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paternò », con sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chimichi Benedetto di Eugenio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 ed il relativo Regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;
Vista la domanda del sig. Chimichi Benedetto di Eugenio, per la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, dalla quale — nel 1938 — in dipendenza dei provvedimenti razziali fascisti, fu indotto a dimettersi;
Visti i pareri favorevoli della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;
Vista la deliberazione n. 24 del 5 giugno 1945 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chimichi Benedetto di Eugenio, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1945
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 234. — GRIMALDI

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura (Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la deliberazione n. 69 del Commissario straordinario dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura in data 6 luglio 1945, col quale si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per un gruppo d'impiegati dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti i quali non possono essere utilizzati in quanto le loro prestazioni non risultano necessarie alle esigenze di quei servizi;
Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;
Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto l'art. 2, n. 1 e l'art. 3, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti non risultando la loro opera necessaria alle esigenze di quei servizi:

1. Mancinelli Luigi.
2. Berardocci Giuseppe.
3. Caputi Vito.
4. Manna Saverio.
5. Di Luzio Ida.
6. Tacconelli Giustino.
7. Tenaglia Luigi.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.

Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 379 sulla istituzione del Ministero dell'alimentazione;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;
Ritenuta la opportunità di abrogare, per le mutate condizioni del mercato, il decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione 27 aprile 1945, relativo alla disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945;

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione 27 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 maggio 1945, relativo alla disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Ministro: MOLÈ

(1161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 6 agosto 1945 - N. 172

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	97,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,55

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ugo Cozzolino fu Federico, nato a Napoli il 1° aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la R. Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Napoli.

(1172)

Il dott. Bruno Manlio di Giuseppe, nato a Isernia (Campobasso) il 10 aprile 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la R. Università di Napoli nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla R. Università di Napoli.

(1173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., O.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332 (Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi), il quale è escluso dalla esecutorietà, limitatamente al territorio del comune di Napoli, e del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333 (Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1174)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., O.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 14 luglio 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363 (Estensione alle Provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 14 luglio 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta*

Ufficiale. Sono fatte salve, tuttavia, per il decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta) le seguenti disposizioni:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1175)

Dato che il decreto Ministeriale 17 maggio 1945 è stato escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette a Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottonidicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Aupania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 agosto 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 1945.
Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1176)

Dato che i decreti sottoindicati sono stati esclusi dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 68 del 7 giugno 1945, n. 80 del 5 luglio, n. 85 del 17 luglio 1945 e n. 91 del 31 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al precedente comma, Io Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoelencati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 agosto 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.
Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita presentate dalla Società anonima di « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 1945.
Sostituzione del commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società Cattolica d'assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1177)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.